

Frode - Cassazione Penale: commette il delitto di frode il ristoratore che non indica la presenza di alimenti surgelati

08 Marzo 2018
Gelsomina Cimino

Con la Sentenza n. 4735/2018 la Corte di Cassazione in materia penale è intervenuta a chiarire cosa effettivamente rischia un ristoratore che ometta di indicare che le pietanze proposte con il menu contengano ingredienti surgelati e non freschi.

Nel caso in esame, un ristoratore veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'articolo 515 del codice penale "frode nell'esercizio del commercio" perché, in qualità di legale rappresentante di una società proprietaria di un ristorante "*deteneva per la vendita, esclusivamente pesce congelato e compiva atti idonei alla somministrazione agli avventori dell'esercizio commerciale di ristorazione prodotti ittici surgelati in luogo di quelli freschi indicati nel menù*".

Contro le statuizioni della Corte d'Appello di Bologna, l'imputato proponeva ricorso in Cassazione dolendosi, in particolare, che la quale la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'ipotesi di reato di tentativo di frode in commercio dalla mera esposizione di immagini ritraenti pietanze dalle quali non si potrebbe dedurre, in assenza di apposita lista, se i prodotti fossero freschi o surgelati, né ricavarne l'indicazione della natura dei prodotti impiegati nella sua preparazione. In sostanza, **secondo il ricorrente, l'immagine pubblicitaria delle pietanze aveva solo valenza "dimostrativa della presentazione del piatto" mentre "è solo con l'inserimento nella lista data agli avventori o posizionata sul tavolo che si manifesta l'intenzione del ristoratore ad offrire quei prodotti", da cui deriverebbe l'insussistenza del reato contestato.**

La decisione della Cassazione

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il ricorso è manifestamente infondato oltre che inammissibile. Infatti, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, "*il tentativo del reato di cui all'articolo 515 c.p. è configurato e si verifica quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata*". Di conseguenza, "*costituisce il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande che determinati prodotti sono congelati, giacché il ristoratore ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori*".

Ed invero, già con la Sentenza n. 28/2000 le Sezioni Unite avevano superato il contrasto interpretativo presente in giurisprudenza sulla configurabilità del tentativo di frode in commercio, per cui secondo l'indirizzo ormai consolidato, *“se il prodotto viene esposto sui banchi dell'esercizio o comunque offerto al pubblico, la condotta posta in essere dall'esercente l'attività commerciale è idonea ad integrare il tentativo perché dimostra l'intenzione di vendere proprio quel prodotto”*.

Inoltre, **il menu, o la lista delle vivande**, *“consegnata agli avventori o sistemata sui tavoli di un ristorante equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l'intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista, dunque, anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, nella cucina di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore”*.

In sostanza, conclude la Suprema Corte, i giudici del merito hanno congruamente motivato la responsabilità penale del ricorrente, atteso peraltro che all'interno dell'esercizio commerciale erano presenti esclusivamente provviste congelate. Infine, quanto alle modalità di rappresentazione dell'offerta dei prodotti, *“anche l'esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, è idonea a configurare la condotta della fattispecie criminosa, stante la natura diretta a incentivare la consumazione del prodotto”*.

(Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4735)

TAG: *alimenti, Consumatori, Diritto alimentare, Diritto commerciale, Diritto dei consumatori, penale, pubblico*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.